

REGOLAMENTO PER LA

VIDEOSORVEGLIANZA E IL

TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

(Approvato con D.C.C. N. 45/31.08.2012)

Regolamento per la videosorveglianza e il telecontrollo del territorio

Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Principi generali.....	1
Art. 3 - Ambito di applicazione	2
Art. 4 – Informativa	2
Art. 5 — Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.	2
Art. 6 – Notificazione.....	3
Art. 7 - Servizio di videosorveglianza	3
Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati	3
Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati.....	4
Art. 10 - Obblighi degli operatori	4
Art. 11 - Manutenzione e assistenza.....	4
Art. 12 -Diritti dell'interessato	4
Art. 13 - Sicurezza dei dati.....	5
Art. 14 - Provvedimenti attuativi ,	5
Art. 15 - Norma di rinvio	5
Art. 16 - Entrata in vigore	5
Allegato modello semplificato di normativa minima	6

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Murello nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità.: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici e consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza e configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione e finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti

inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Murello sul proprio territorio.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificativo di informativa 'minima' , riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa:
 - a. deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 5 — Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

1. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza a messaggio variabile, ha lo scopo di:
 - a. assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - b. proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
 - c. acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.
2. Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:
 - a. sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la

incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;

- b. consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc.).

Art. 6 – Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice.
2. Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, e al vigente "Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto ai dati personali del Comune di Murello.

Art. 7 - Servizio di videosorveglianza

1. Il servizio di videosorveglianza è affidato dal Sindaco al Coordinatore del locale Gruppo Comunale di Protezione Civile designato incaricato del trattamento e della conservazione dei dati;
2. Il sistema di videosorveglianza è costituito dalle seguenti componenti:
 - a. N°2 Mini Telecamere di ripresa fisse night & day con led IR CCD ¼" , 500x582
 - b. N°2 Telecamere di ripresa fisse b/n , CCD1/3" , 752x582
 - c. Sistema di Storage delle immagini DVR 4 CH H264 con VGA , i dati sono archiviati su HD da 320 GB (ubicato Nell'ufficio del Sindaco)

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
2. La conservazione dei dati è limitata nel tempo a quattordici giorni , poi i dati vengono soprascritti ;
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai quattordici giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione le immagini possono essere spostate su supporti ottici DVD.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante le telecamere indicate all'articolo 7 e tutte fissate all'edificio del Comune :

- N° 2 Telecamere di ripresa fisse b/n , CCD1/3" , 752x582 dedicate alla ripresa dei veicoli in transito in Piazza Divisione Alpina Cuneense e Piazza della Chiesa
- N°1 Mini Telecamera di ripresa fissa night & day con led IR CCD ¼" , 500x582 dedicata alla ripresa dell'ufficio postale e parte di Via Caduti Murellesi
- N°1 Mini Telecamera di ripresa fissa night & day con led IR CCD ¼" , 500x582 dedicata alla ripresa dell'incrocio tra Via Caduti Murellesi e Via Davide Edoardo Calandra.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

Art. 11 - Manutenzione e assistenza

L'incaricato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare mensilmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica .

Art. 12 -Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Art. 14 - Provvedimenti attuativi ,

Compete al Sindaco nella veste di organo esecutivo monocratico (Art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011,) l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.

Allegato modello semplificato di normativa minima



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.08.2012 con atto n. 45;
- detto provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.11.2012 all'11.12.2012;
- il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.11.2012 all'11.12.2012;
- il Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'11.12.2012 al 26.12.2012;
- il Regolamento è diventato esecutivo il giorno 27.12.2012.

MURELLO, Lì 28.12.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO)

